

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

PALERMO - VENERDÌ 16 MARZO 2007 -
N. 12

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA

Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto **solo a scopo informativo** e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di : [Michele Arcadipane](#) - Trasposizione grafica curata da: [Alessandro De Luca](#) - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi [qui descritti](#)

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 febbraio 2007.
Proroga del termine di validità delle norme relative alla classificazione delle aziende ricettive.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, concernente la disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, artt. 3 e 4;
Vista la legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, art. 11;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 88;
Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 art. 41; Vista la legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, art. 77;
Vista la legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, art. 30, comma 1;
Visto il decreto n. 908 dell'11 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 35 del 13 luglio 2001, con il quale sono stati approvati i requisiti per la classificazione in stelle delle aziende turistico ricettive di cui all'art. 3 della legge regionale n. 27/96, art. 3, integrata dalla legge n. 38/96, art. 11;
Visto il decreto n. 152 del 6 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 36 del 9 agosto 2002, con il quale in deroga al decreto n. 908/2001, sono stati stabiliti i criteri per la classifica a 4 stelle per gli alberghi privi di locali di ristorazione;
Visto il decreto n. 159 del 6 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 57 del 15 dicembre 2006, con il quale in deroga al decreto n. 908/2001,

gli alberghi, i motel, i villaggi albergo a 4 e 3 stelle, le aziende turistico residenziali e le residenze turistico alberghiere a 4 stelle e gli esercizi di affittacamere a 3 e 2 stelle, ubicati in località poste ad altitudine superiore ai 1.000 metri sul livello del mare possono conseguire la classifica anche in assenza di impianto di climatizzazione nelle camere e nei locali comuni;

Visto il decreto n. 53 dell'8 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 17 del 13 aprile 2001, con il quale sono stati approvati i requisiti per la classificazione in stelle del bed and breakfast;

Visto il decreto n. 49 del 29 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 1 del 4 gennaio 2002, parzialmente modificato ed integrato dal decreto n. 189 dell'11 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 44 del 20 settembre 2002, con il quale sono stati approvati i requisiti in stelle delle aziende agrituristiche;

Visto il decreto n. 165 del 6 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 41 del 30 agosto 2002, con il quale sono stati approvati i requisiti per la classifica e lo svolgimento dell'attività di turismo rurale;

Considerato che con i suddetti decreti sono stati determinati i requisiti per la classifica relativa al quinquennio 2002/2006;

Considerato che sono state già attivate le procedure di aggiornamento dei suddetti requisiti attraverso la consultazione e l'esame delle proposte avanzate dalle associazioni di categoria interessate;

Considerato che la classifica ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, è obbligatoria ed è condizione per il rilascio della licenza;

Ritenuto, pertanto, nelle more della definizione dei nuovi criteri di classificazione, di prorogare la validità delle norme contenute nei suddetti decreti emessi in forza dell'art. 4 della legge regionale n. 27/96 fino alla definizione dei nuovi parametri, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2007;

Decreta:

Articolo unico

Per le ragioni citate in premessa, la validità delle norme contenute nei decreti n. 908 dell'11 giugno 2001, n. 152 del 6 maggio 2002, n. 159 del 6 dicembre 2006, n. 53 dell'8 febbraio 2001, n. 49 del 29 novembre 2001, parzialmente modificato dal decreto n. 189 dell'11 luglio 2002 e n. 165 del 6 giugno 2002, con i quali sono stati approvati ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, i requisiti per la classifica delle aziende ricettive di cui all'art. 3 della citata legge regionale n. 27/96, è prorogata fino alla definizione dei nuovi parametri e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2007. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. Palermo, 28 febbraio 2007.

MISURACA

REPUBBLICA ITALIANA

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

PALERMO - VENERDÌ 22 FEBBRAIO
2008 - N. 9

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA

Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto **solo a scopo informativo** e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di : [Michele Arcadipane](#) - Trasposizione grafica curata da: [Alessandro De Luca](#) - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi [qui descritti](#)

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 febbraio 2008.
Proroga del termine di validità delle norme relative alla classificazione delle strutture alberghiere ed extraalberghiere.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, concernente la disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, artt. 3 e 4;
Vista la legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, art. 11;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 88;
Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 41;
Vista la legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, art. 77;
Vista la legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, art. 30, comma 1;
Visto il decreto n. 908 dell'11 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 35 del 13 luglio 2001, con il quale sono stati approvati i requisiti per la classificazione in stelle delle aziende turistico-ricettive di cui all'art. 3 della legge regionale n. 27/96, art. 3, integrata dalla legge n. 38/96, art. 11;
Visto il decreto n. 152 del 6 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 36 del 9 agosto 2002, con il quale, in deroga al decreto n. 908/2001, sono stati stabiliti i criteri per la classifica a 4 stelle per gli alberghi privi di locali di ristorazione;

Visto il decreto n. 159 del 6 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 57 del 15 dicembre 2006, con il quale, in deroga al decreto n. 908/2001, gli alberghi, i motel, i villaggi albergo a 4 e 3 stelle, le aziende turistico-residenziali e le residenze turistico-alberghiere a 4 stelle e gli esercizi di affittacamere a 3 e 2 stelle, ubicati in località poste ad altitudine superiore a 1.000 metri sul livello del mare possono conseguire la classifica anche in assenza di impianto di climatizzazione nelle camere e nei locali comuni;

Visto il decreto n. 53 dell'8 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 17 del 13 aprile 2001, con il quale sono stati approvati i requisiti per la classificazione in stelle del bed and breakfast;

Visto il decreto n. 49 del 29 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 1 del 4 gennaio 2002, parzialmente modificato ed integrato dal decreto n. 189 dell'11 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 44 del 20 settembre 2002, con il quale sono stati approvati i requisiti in stelle delle aziende agrituristiche;

Visto il decreto n. 165 del 6 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 41 del 30 agosto 2002, con il quale sono stati approvati i requisiti per la classifica e lo svolgimento dell'attività di turismo rurale; Considerato che con i suddetti decreti sono stati determinati i requisiti per la classifica relativa al quinquennio 2002-2006;

Visto il decreto n. 25/Gab del 28 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 12 del 16 marzo 2007, con il quale è stata prorogata la validità delle norme contenute nei decreti n. 908 dell'11 giugno 2001, n. 152 del 6 maggio 2002, n. 159 del 6 dicembre 2006, n. 53 dell'8 febbraio 2001, n. 49 del 29 novembre 2001, parzialmente modificato dai decreti n. 189 dell'11 luglio 2002 e n. 165 del 6 giugno 2002, con i quali sono stati approvati, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, i requisiti per la classifica delle aziende ricettive di cui all'art. 3 della citata legge regionale n. 27/96, fino alla definizione dei nuovi parametri e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2007; Considerato che è stato istituito un tavolo tecnico per l'attivazione delle procedure di aggiornamento dei suddetti requisiti; Considerato che il tavolo tecnico da un lato non ha evidenziato particolari lacune nell'attuale impianto normativo relativo ai requisiti per la classificazione delle strutture ricettive, dall'altro non è ancora pervenuto alla definizione di determinazioni condivise ai fini della modifica dell'impianto complessivo del sistema della classificazione in stelle; Ritenuto, pertanto, nelle more della definizione dei nuovi criteri di classificazione, di prorogare la validità delle norme contenute nei suddetti decreti emessi in forza dell'art. 4 della legge regionale n. 27/96 fino alla definizione dei nuovi parametri;

Decreta:

Articolo unico

Per le ragioni citate in premesse, è ulteriormente prorogata la validità delle norme contenute nei decreti n. 908 dell'11 giugno 2001, n. 152 del 6 maggio 2002, n. 159 del 6 dicembre 2006, n. 53 dell'8 febbraio 2001, n. 49 del 29 novembre 2001, parzialmente modificato dai decreti n. 189 dell'11 luglio 2002 e n. 165 del 6 giugno 2002. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. Palermo, 12 febbraio 2008.

MISURACA

